



Deliberazione n° 92

in data 19/12/2019

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: ADDIZIONALE IRPEF – CONFERMA E APPROVAZIONE ALIQUOTA E REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

L'anno duemiladiciannove e questo di diciannove del mese di Dicembre, alle ore 17:30, nella Residenza Comunale, in seduta Pubblica si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Sono intervenuti i Signori:

N.	Nome e Cognome	Presente	Assente
1	TONDI FABRIZIO	P	
2	VOLPINI NICCOLO'	P	
3	ROMANI LUCILLA	P	
4	MARTINI MARIA LORENZA	P	
5	TONDI SERENA	P	
6	FORTI LUCIANO	P	
7	SABATINI MASSIMO	P	
8	ZOPPI ANDREA	P	
9	TONDI LUCA	P	
10	CASTRO ROSARIO	P	
11	MAMMOLOTTI CINZIA	P	
12	BAIOCCHI FRANCESCA BRUNA	P	
13	ROMANI FRANCESCA		A
Totale		12	1

Presiede la seduta il Dott. Fabrizio Tondi nella sua qualità di Presidente, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso, incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:

Il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dichiara che il file audio informatico, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti, è riportato nella delibera n. 86 della seduta odierna, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con delibera n. 28 del 30/07/2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 146 del 29/11/2019 con la quale è stato deliberato di proporre al Consiglio Comunale di confermare quanto stabilito nel Regolamento per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 15/04/2011 e cioè la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali con una soglia di esenzione di € 12.000,000;

VISTO il D.Lgs 28 Settembre 1998, n. 360 recante: "istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 Giugno 1998, n. 191", modificato dall'art. 1, comma 142 della legge n. 296 del 27 Dicembre 2006 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 15 Dicembre 1997, n. 446 "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici", come modificato del D.Lgs del 23 Marzo 1998, n. 56, che cita "1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..... omissis...*";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

APPURATO che i Comuni possono procedere all'individuazione dell'aliquota anche in assenza del provvedimento di determinazione dell'aliquota da parte dello Stato;

VISTO l'art. 1, comma 11 del D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011 che cita:

"a sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

CONSIDERATO che la scelta dell'addizionale IRPEF, consegue alla opportunità di non gravare ulteriormente ed esclusivamente con la imposizione fiscale sugli immobili, già colpiti dall'Imposta Municipale Propria; l'addizionale, infatti, è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota fissata ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli artt. 14 e 15 del Testo Unico delle Imposte dei Redditi, approvato con D.P.R. del 22/12/1986, n. 917;

CONSIDERATO che per l'anno 2019 la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF era stata fissata nella misura dello 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali con una soglia di esenzione pari ad € 12.000,00, così come risulta dal Regolamento per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 15 Aprile 2008;

CONSIDERATO che al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 ed al fine di garantire almeno il livello di spesa consolidato ed in generale per assicurare entrate necessarie per finanziare i programmi di spesa, è necessario ed opportuno confermare la variazione all'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e con la soglia di esenzione di € 12.000,00, così che venga garantito un gettito che sulla base del principio contabile applicato concernente l'accertamento delle entrate tributarie (punto 3.7.5 dell'Allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011), è presumibilmente pari ad € 368.683,00

RITENUTO necessario ed opportuno:

- confermare per l'anno in corso, l'aliquota dell'addizionale per conseguire l'equilibrio della gestione corrente del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al fine di garantire il livello di spesa consolidato ed in generale per assicurare entrate necessarie per finanziare i programmi di spesa che sono meglio specificati Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
- per quanto suesposto, confermare nella misura di 0,6 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale, che sulla base di quanto risulta sul Portale del Federalismo Fiscale può essere prevedibilmente iscritta in bilancio per la somma di € 368.683,00 tenuto conto anche della soglia di esenzione pari ad € 12.000,00;
- confermare quanto stabilito nel Regolamento per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione consiliare n° 11 del 15/04/2008;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti:

favorevoli n. 9

astenuiti n. 3 (Castro R., Mammolotti C. e Baiocchi F.B.)

DELIBERA

- di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare, per l'anno 2020, quanto stabilito nel Regolamento per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche con deliberazione consiliare n. 11 in data 15/04/2008 e cioè la variazione dell'aliquota per l'anno 2020 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali con una soglia di esenzione di € 12.000,00;
- di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'14, comma 8 del D.Lgs 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti:

favorevoli n. 9

astenuiti n. 3 (Castro R., Mammolotti C. e Baiocchi F.B.)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Dott. Fabrizio Tondi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.